



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: R.D.O. aperta N 4430982 su Consip spa (MEPA) per l'appalto del servizio di promozione tirocini di inclusione sociale (T.I.S.) – CIG B20F0B33D5

Verbale n. 2 del 4 luglio 2024

L'anno 2024 il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11,45 circa salve le risultanze elettroniche del portale di CONSIP per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'ufficio di piano alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la commissione, nominata con determina del coordinatore UDP n 229 del 3.7.2024 per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO coordinatore UDP, presidente
- dott. Giovanni ORLANDO responsabile del settore politiche sociali del comune di Quarto, componente
- dr.ssa Annamaria NERI, assistente sociale Comune di Quarto, componente che assolve anche le funzioni di verbalizzazione delle operazioni di gara.

Il presidente di gara, verificata la presenza di tutti i commissari dichiara aperta la seduta ricordando che il seggio deve verificare le integrazioni documentali richieste ai tre concorrenti alla gara.; le integrazioni dovevano pervenire entro le ore 11,00 del 4 luglio 2024.

Il seggio inizia dalle integrazioni trasmesse dalla scarl Carpe Diem alla quale è stato richiesto la seguente produzione:

- 1) dichiarazione sostitutiva riportante la indicazione degli estremi delle autorizzazioni rilasciate dell'ANPAL
- 2) DGUE, non incluso nella documentazione caricata sul portale di Consip spa

Esaminata la dichiarazione sostitutiva, la stessa è ritenuta idonea.

L'esame del DGUE, invece, rivela la non idoneità dello stesso ad attestare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023 atteso che lo stesso contiene omissioni ed alcune incongruenze; ed invero:

A) nella parte I "informazioni sulla procedura di appalto"

1. risulta errato il codice fiscale della stazione appaltante, e tanto può ritenersi un errore di digitazione scusabile
2. risulta errata la descrizione dell'appalto, indicato come "accreditamento operatori economici per servizio assistenza domiciliare educativa"
3. non è indicato il CIG della gara sostituito dalla indicazione " da assumere prima della sottoscrizione del contratto"

B) nella parte VI dichiarazioni finali è riportata la seguente espressione " Il sottoscritto....autorizza formalmente l'ASL CN2 Alba Bra ad accedere ai documenti complementari e alle informazioni.....ai fini della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'ASL CN2 ALBA BRA"

C) nella parte III, lettera C

1. vi sono contraddizioni – da ritenersi giustificabile in quanto, verosimilmente, determinate da una errata ermeneutica dell'incasellamento delle risposte alla stessa doanda – nelle risposte fornite alla domanda "l'operatore ... si è reso colpevole di gravi illeciti professionali"
2. risulta completamente omessa qualunque risposta alla cinque domande "l'operatore... può

confermare di....:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione?

b) non avere occultato tali informazioni?

c) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni e falsa documentazione nella procedura di gara negli affidamenti di appalti di subappalti (art. 94, comma 5, lett. e del codice)?.....

d) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni e falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94, comma 5, lett. f del codice)?

e) di non avere reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c del codice)?”

Se gli errori compiuti nella compilazione delle parti I e VI del DGUE denotano prevalentemente superficialità ed approssimazione nella redazione del DGUE, appare invece particolarmente grave il non avere fornito risposte, nella parte III del DGUE, alla domanda come sopra riportata trattandosi di domande rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara.

Altresì il medesimo DGUE non risulta sottoscritto digitalmente, così come richiesta dall'art. 13 del disciplinare di gara “Tutti i documenti in formato elettronico (istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) devono essere sottoscritti con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005”, né risulta sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara rendendo il medesimo DGUE nullo

E, ove anche non volesse considerarsi nullo il DGUE, lo stesso sarebbe difficilmente utilizzabile, in caso di eventuali dichiarazioni non comprovate dalle successive verifiche in sede di eventuale aggiudicazione, posto che il DGUE non risulta sottoscritto.

Il seggio di gara non ritiene praticabile l'applicazione ulteriore dell'istituto del soccorso istruttorio per una successiva regolarizzazione del medesimo DGUE e tanto sia per la par condicio tra i concorrenti sia per il principio dell'autoresponsabilità dell'operatore economico che impone, secondo le elaborazioni della giurisprudenza, alle imprese partecipanti alle pubbliche gare una diligenza superiore alla media.

Sul punto, infatti, “in ossequio ad un principio di ‘autoresponsabilità’ dell'impresa che partecipa a pubblici appalti, a cui è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l'importanza degli interessi in gioco, si da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza; con conseguente impossibilità, da parte della medesima, di invocare eventuali ritardi di altri soggetti ... i cui tempi di reazione e di risposta dovrebbero essere ben noti a coloro che professionalmente operano in taluni settori dell'economia” (TAR Lazio, Sez. I, 19 maggio 2018, n. 5582; in termini: TAR Lazio, Sez. III, 11 gennaio 2017, n. 449; TAR Campania, Sez. III, 2 settembre 2016, n. 4147) e che “il grado di diligenza da richiedersi alla stessa (n.d.r. operatore economico) in sede di partecipazione ad una gara deve rapportarsi a tali circostanze e non può essere considerata quale diligenza ordinaria (secondo il primo comma dell'art. 1176 del codice civile), bensì diligenza specifica, propria degli operatori professionali” (TAR Lombardia, Sez. IV, 5 dicembre 2019, n. 2598). Trib. Amm. Giustizia Amm.va, sez. autonoma di Bolzano, N. 00214/2020 del 22.7.2020

In senso più o meno analogo anche TAR Emilia Romagna, 28 novembre 2023, n. 707, “La giurisprudenza, infatti, è ormai costante e conforme (cfr., tra le tante TAR Lombardia, sentenza n. 2598/2021, TAR Campania, sentenza n. 1936/2022) nel ritenere che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, all'impresa che partecipa a pubblici appalti deve essere richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media. Diligenza che non riguarda solo l'esecuzione del contratto, **ma anche** le fasi prodromiche e genetiche (TAR Piemonte, sent. n. 616/2022), tra cui, in primo luogo quella della **redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara.**

In forza di tale principio i concorrenti non possono pretendere di scaricare sull'Amministrazione problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando la diligenza esigibile da un operatore qualificato, qual è l'impresa che partecipa ad una gara pubblica”

Altresì “*Nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando di gara e alle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507)*” Cons. Stato, Sez V, N. 11467/2022

Il seggio di gara, pertanto, NON AMMETTE alla gara l'offerta presentata da “Carpe Diem” srl.

La commissione prosegue all'esame dell'integrazione prodotta, nei termini assegnati, dalla GESFOR scarl alla quale, con comunicazione inoltrata sul portale di Consip è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva riportante la indicazione degli estremi delle autorizzazioni rilasciate dell'ANPAL

Esaminata la dichiarazione prodotta, la stessa è ritenuta idonea per cui il seggio AMMETTE GESFOR scarl alla gara.

La commissione infine esamina l'integrazione prodotta, nei termini assegnati, dalla COSVITEC scarl alla quale, con comunicazione inoltrata sul portale di Consip è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva riportante la indicazione degli estremi delle autorizzazioni rilasciate dell'ANPAL e/o dalla Regione

Esaminata la dichiarazione prodotta, la stessa è ritenuta idonea per cui il seggio AMMETTE COSVITEC scarl alla gara.


Il presidente, pertanto estrae dal portae le proposte progettuali presentate dalle due imprese ammesse ed inizia l'esame del progetto presentato da Cosvitec.

Atteso, tuttavia, gli impegni peneridiani del componente ORLANDO, la ommissione sospende l'esame ed aggiorna la seduta a data da destinarsi,

La seduta ha termine alle ore 13,50 circa salve le risultanze del portale telematico per le operazioni ivi compiute

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: Maria RUSSO



Componente: Giovanni ORLANDO



Componente e verbalizzante delle operazioni di gara:

Annamaria NERI

